



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI PISA**

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la  
seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3948/2013 R.G.,

**promossa da**

**COMUNE DI PISA** (C.F. 00341620508), con il  
patrocinio dell'avv. CAPONI SUSANNA e dell'avv. LAZZERI  
GLORIA (LZZGLR62T62D612P) VIA DELLA SCUOLA 12  
56127 PISA; GIGLIOTTI GIUSEPPINA  
(GGLGPP54E51C352V) VIA DELLA SCUOLA 12 56100  
PISA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI UFFIZI N. 1  
56125 PISA, presso il difensore avv. CAPONI SUSANNA

PARTE ATTRICE

**ALESSANDRA** **contro**  
**DEL** **GRECO** (C.F.  
DLGLSN65E09E715Y), con il patrocinio dell'avv.  
SANTERINI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in  
PIAZZA CAIROLI N° 12 56127 PISA, presso il difensore  
avv. SANTERINI RAFFAELE

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI:**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del  
23/11/2016, che deve intendersi qui richiamato

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

sent.....

r.g.....3948 /2013

cron.....

rep.....

OGGETTO:  
OPPOSIZIONE ORD.  
INGIUNZIONE EX  
ARTT. 22  
L689/1981  
((VIOLAZIONE  
CODICE STRADA)



Rilevato che:

- Il Comune di Pisa ha proposto appello avverso la sentenza n. 609/2013 con cui il Giudice di Pace di Pisa aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata, avverso ordinanze ingiunzione di pagamento per transito non autorizzato in zone a traffico limitato, ritenendo che il comune opposto non avesse dato prova dell'esistenza del provvedimento di limitazione del traffico veicolare, ai sensi dell'art. 7 del codice della strada; ha prodotto (doc. 4) l'ordinanza comunale n. 486/2010, con la quale da ultimo il comune ha provveduto a regolamentare le zone urbane ad accesso e traffico limitato;
- Alessandra Del Greco ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, allegando che correttamente il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, non avendo l'opposta prodotto il provvedimento amministrativo, tardivamente prodotto in appello;
- Il processo è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti;

Ritenuto che:

- L'appello è infondato e deve essere respinto;
- Come noto, in base al disposto normativo di cui all'art. 115 c.p.c., *l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi* (di recente Cass. Sez. 3, **Sentenza** n. 2737 del 12/02/2015 (Rv. 634502 - 01));



- A fronte delle contestazioni articolate in ricorso, pertanto, era onere della opposta produrre in primo grado l'atto amministrativo su cui si fondano le ordinanze ingiunzioni, e deve essere ritenuta tardiva, ex art. 345 c.p.c., la produzione effettuata con l'atto di appello;
- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda ed alla natura della controversia, unitamente all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza;

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;

condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Pisa, il 02/03/2017.

**IL GIUDICE**

*Dott. Alessia De Durante*

